



Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese DLgs 102/2014

Ing. Silvia Ferrari
ENEA, Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica
Sevizio Efficienza Energetica nelle Attività Produttive
20 Aprile 2015



Sommario



- 1 Soggetti obbligati
- 2 Sito produttivo
- 3 Soggetti che eseguono la diagnosi
- 4 Modalità tecniche per eseguire la diagnosi
- 5 Tempistiche
- 6 Sanzioni
- 7 Comunicazione dei risparmi ai sensi dell'art.7 comma 8
- 8 Il ruolo dell'ENEA




Soggetto obbligato



L'art. 8 definisce che i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche sono:


- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3)



Grande Impresa



Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all'obbligo di diagnosi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.




Grande Impresa



La presente guida
contiene:

- ★ particolari e spiegazioni sulla nuova definizione di PMI entrata in vigore l'1 gennaio 2005.
- ★ un modello di dichiarazione che le singole imprese possono completare al fine di determinare la loro condizione di PMI nel momento in cui presentano una domanda nel quadro di un programma di assistenza alle PMI.



Grande Impresa



Effettivi ≥ 250

o

Fatturato annuo > 50 milioni di euro

e


Bilancio annuo > 43 milioni di euro.



Grande Impresa



Un'impresa è una Grande Impresa se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.



Impresa Autonoma



Un'impresa resta **autonoma** anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.

Grande Impresa

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	51	44	Grande
B	250	51	42	Grande
C	250	49	44	Grande
D	250	49	42	Grande
E	249	51	44	Grande
F	249	51	42	PMI
G	249	49	44	PMI
H	249	49	42	PMI

Impresa Autonoma




Si definisce impresa autonoma un'impresa:

- a) *totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa;*
- b) *se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell'impresa.*

Impresa Autonoma

IMPRESE AUTONOME

L'impresa A detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto)
in un'altra impresa B e/o viceversa



Impresa Associata







Imprese associate: si definiscono imprese associate quelle aventi una quota di partecipazione comprese tra il 25% e il 50%.

Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.

Impresa Associata

IMPRESE ASSOCIATE

L'impresa A detiene almeno il 25 % ma non più del 50 %
in un'altra impresa B e/o viceversa



Impresa collegata




Si definiscono *imprese collegate* le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce il diritto ad un'impresa di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
4. un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Impresa collegata

IMPRESE COLLEGATE

L'impresa A detiene più del 50 % dei diritti di voto degli azionisti
o soci di un'altra impresa B e/o viceversa



Impresa collegata



Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa collegata.


Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.



Impresa energivora



Le imprese **energivore** soggette all'obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.



Criteri temporali




La **Grande Impresa** è soggetta all'obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell'anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Criteri temporali




Risulta obbligata all'esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno *n-esimo*, a decorrere dal 2015, **l'impresa energivora** che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l'anno *n-2*.



Criteri temporali



Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie obbligate al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno in corso.



Sito produttivo




Per “**sito produttivo**” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.

Per le grandi imprese di **trasporto**, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero.

Sito produttivo



L'impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, etc), ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.




Sito produttivo




Si considerano siti produttivi anche quelli **di natura temporanea**, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell'attività sia di **almeno quattro anni**.

Impresa multisito industriale



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del processo di campionamento possono essere massimo 100.

Impresa multisito primario o terziario



I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del processo di campionamento possono essere massimo 100.

Impresa multisito



Siti obbligati a diagnosi:

- Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10000 tep
- Imprese di altri settori: tutti i siti aventi consumo superiore a 1000 tep
- Per le grandi imprese di trasporto, il “sito virtuale” dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.

Impresa multisito



I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall'obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell'impresa.

I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l'altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.

Criteri di approssimazione:

- ove il risultato sia minore di uno, l'approssimazione sarà all'intero successivo, ossia 1;
- ove il risultato sia maggiore di uno, l'approssimazione sarà commerciale.

Impresa multisito



Una volta eseguito il calcolo, dato n il numero totale di siti da sottoporre a diagnosi, un'azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m , con m minore od uguale ad n , siti appartenenti ad una o più fasce con altrettanti m siti appartenenti a fasce a più alto consumo e non già inclusi negli n individuati.



Esempio 1

145 siti con consumi da 10 tep/anno a 1320 tep/anno con consumo totale di 38000 tep così distribuiti:

10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, meno del 20% del totale e pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento

		numero di siti	% siti da sottoporre a diagnosi	n. siti da sottoporre a diagnosi
Fascia 0	>1000 tep	2	100%	2
Fascia 1	da 700 a 799 tep	2	40%	1
Fascia 2	da 600 a 699 tep	5	35%	1
Fascia 3	da 500 a 599 tep	6	30%	1
Fascia 4	da 400 a 499 tep	9	25%	2
Fascia 5	da 300 a 399 tep	14	20%	2
Fascia 6	Da 200 a 299 tep	40	15%	5
Fascia 7	Da 100 a 199 tep	57	10%	5

Esempio 2

285 siti con consumi da 1 tep/anno a 261 tep/anno con consumo totale di 6000 tep così distribuiti:

solo 2 siti hanno consumo superiore a 100 tep e pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento tutti i siti più piccoli fino a raggiungere il consumo totale di 1200 tep, ovvero i primi 105 siti. Gli altri vengono sottoposti a campionamento utilizzando lo schema seguente:

		numero di siti	% siti da sottoporre a diagnosi	n. siti da sottoporre a diagnosi
Fascia 0	Da 200 a 299 tep	2	15%	1
Fascia 1	Da 51 a 99 tep	2	3%	1
Fascia 2	Da 1 a 50	176	1%	1

L'impresa dovrà eseguire necessariamente 5 diagnosi, o secondo lo schema indicato, oppure sui 4 siti delle fasce più alte, o anche su uno della fascia più bassa e 3 tra le fasce 0 e 1.

Chi può eseguire la diagnosi



Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.



La diagnosi



La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini "diagnosi" e "audit" sono da considerarsi sinonimi.


Suggerimenti operativi per le diagnosi



La procedura per l'esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell'impresa.

L'azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.

Struttura energetica aziendale



Struttura energetica aziendale



- ✓ consumi energetici per ogni vettore energetico utilizzato riferendosi all'anno solare precedente all'anno *n-esimo*;
- ✓ caratterizzazione della destinazione d'uso della specifica area funzionale;
- ✓ indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d'uso;
- ✓ indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d'uso dell'azienda;
- ✓ mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la specifica area funzionale;
- ✓ confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT)

L'impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all'utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati **entro il raggio di 1 km** dal sito oggetto di diagnosi.


Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l'impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

Tempistiche



La diagnosi energetica deve essere presentata entro il **5 dicembre** dell'anno *n-esimo*, a decorrere dal 2015.

Le grandi imprese **monosito** devono rispettare questa scadenza.



Tempistiche



Le imprese **multisito** soggette ad obbligo sono tenute a trasmettere la diagnosi rispettando le seguenti scadenze:

- entro il **5 dicembre** dell'anno *n-esimo* la diagnosi deve essere eseguita e comunicata su **tutti i siti** con consumo **superiore** a 1.000 tep per il settore terziario e a **10.000 tep** per il settore industriale e sul **20%** dei siti individuati dall'impresa stessa nel proprio programma di **clusterizzazione**;
- entro i **successivi 12 mesi** la diagnosi deve essere effettuata e comunicata sul restante **80%** dei siti individuati dal programma.

Validità di una diagnosi



Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell'allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

Diagnosi successive



Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l'intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.


Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.



Responsabile della comunicazione



Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell'impresa soggetta all'obbligo.




L'impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 comprendente una diagnosi conforme all'allegato 2 del DLgs 102, e che pertanto è esclusa dall'obbligo di diagnosi, è comunque tenuta a trasmettere all'ENEA il rapporto della diagnosi condotta nell'ambito del sistema di gestione



Obbligo interventi per energivore



Le imprese energivore obbligate devono effettuare, entro 4 anni dall'esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi individuati caratterizzato da un tempo di ritorno dell'investimento inferiore a 4 anni.



Sanzioni



Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione non esime dall'effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all'ENEA entro sei mesi dall'irrogazione della sanzione stessa.



Art. 7 comma 8



“I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.”

Art.8 :Il ruolo dell'ENEA



5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

Grazie per l'attenzione

